

Agevolazioni per le lavoratrici e i lavoratori con figli (valide fino al 30 giugno 2021)

➡ SMART WORKING

Il genitore di figli conviventi che hanno meno di 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in smart working per i seguenti motivi:

- 📌 sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio
- 📌 infezione da Covid-19 del figlio
- 📌 quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

➡ CONGEDI AL 50%

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente che ha meno di quattordici anni, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

👍 I congedi sono riconosciuti anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata come previsto dalla legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

➡ COME VENGONO RETRIBUITI I CONGEDI?

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. Per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

➡ I CONGEDI SONO RETROATTIVI?

I congedi al 50% possono essere retroattivi al 1 gennaio 2021 per quei genitori che hanno usufruito di periodi di congedo parentale previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio. Tali congedi, infatti, possono essere convertiti nel congedo previsto dal presente decreto e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Milano, 15 marzo 2021



**FIOM-CGIL
MILANO**



www.fiom-milano.it
fiom.mi@cgil.lombardia.it